



Città di Benevento

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale di Benevento

ORIGINALE

N.13

Del 14/04/2017

Oggetto: Ritorno su delibera n.3 del 31/01/2017 " Approvazione Regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge N.193 del 2016"

L'anno duemiladiciassette il giorno 14 del mese di aprile alle ore 12.20 in Benevento, nella Sala adunanze consiliari di Palazzo Mosti, il Consiglio comunale si è riunito in seduta pubblica.

Presiede il Presidente del Consiglio comunale Dr. Luigi De Minico

Risultano presenti, come dal seguente prospetto, n. 32 Consiglieri, assenti n. 1

	P	A		P	A
MASTELLA M.CLEMENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PAGLIA Luca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AVERSANO Marcellino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PARENTE Renato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CALLARO Patrizia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PEDA' Giuseppa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAPUANO Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PEPE Fausto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIUSOLO M. Grazia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PUZIO Antonio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DE MINICO Luigi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QUARANTIELLO Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DE NIGRIS Luigi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RUSSO Angela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DE PIERRO Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RUSSO Anna Rita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEL VECCHIO Raffaele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RUSSO Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DELLI CARRI Delia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SAGINARIO Giuliana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DI DIO Italo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SCARINZI Luigi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FARESE Marianna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SGUERA Nicola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FELEPPA Angelo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SGUERA Vincenzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FIORETTI Floriana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TOMACIELLO Annalisa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FRANZESE Domenico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VARRICCHIO M.Letizia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LAURO Vincenzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZANONE Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ORLANDO Anna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Carmina Cotugno con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Sono altresì presenti gli Assessori :Mazzoni, Ambrosone, Delcogliano, Maio, Pasquariello, Picucci, Reale, Russi, Serluca.

Il Consiglio Comunale ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
D.ssa Maria Carmina Cotugno

Il Presidente del Consiglio
Dr. Luigi De Minico

La sottoscritta Assessore alle politiche economiche Dott.ssa Maria Carmela Serluca,

Premesso che:

- l'art. 6-ter - "Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali" del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 è entrata in vigore il 3 dicembre 2016, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 1° febbraio 2017;
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comune;

Considerato che:

- la definizione agevolata è già prevista, dallo stesso decreto, per accelerare la capacità di recupero dello Stato sui debiti in riscossione a mezzo cartelle Equitalia;
- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- che il Comune di Benevento ha dichiarato, in data 11 gennaio 2017 con deliberazione n. 1, il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del TUEL approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che l'art. 251 del TUEL approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone l'obbligo per l'ente locale di attivare ad horas tutte le entrate proprie lasciando, come si evince dalla lettura della norma, la potestà regolamentare in capo all'Ente medesimo e la gestione della massa attiva alla Commissione straordinaria di liquidazione;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune e la Commissione straordinaria di liquidazione, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, e soprattutto per garantire il recupero in tempi brevi della massa attiva al fine di favorire la chiusura della procedura di risanamento nei tempi prescritti, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni;
- che il Consiglio comunale con deliberazione n. 3 del 31-01-2017 ha proceduto all'approvazione del regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n. 193 del 2016;
 - che la Commissione straordinaria di liquidazione ha comunicato con nota n. 20551 del 09-03-2017 che "alcun rilievo può essere formalmente opposto da questa Commissione su quanto già deliberato dal Consiglio comunale e di conseguenza non potrà essere adottato alcun atto amministrativo collegiale in tal senso. Una volta revocata la sospensione di efficacia da parte del medesimo organo consiliare, la Commissione straordinaria di liquidazione darà seguito al deliberato con il supporto assicurato dalle ordinarie strutture dell'Amministrazione";

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto comunicato dalla Commissione straordinaria di liquidazione, di revocare l'ultimo periodo del punto 2) della delibera di Consiglio comunale n. 3 del

31-01-2017: “Si precisa che l’efficacia di tale regolamento viene sospesa in attesa che l’organo straordinario di liquidazione decida con proprio atto amministrativo in tal senso” e di eliminare dall’art. 13 del regolamento il secondo capoverso: “Si precisa che l’efficacia di tale regolamento viene sospesa in attesa che l’organo straordinario di liquidazione decida con proprio atto amministrativo in tal senso”;

Ritenuto necessario, inoltre, tenuto conto del notevole lasso di tempo intercorso dall’approvazione del regolamento alla sua piena efficacia, prorogare la scadenza del termine per la presentazione delle domande modificando il comma 1 dell’art. 4 del regolamento come segue: Articolo 4 - Istanza di adesione alla definizione agevolata - 1. Ai fini della definizione di cui all’articolo 2, il debitore presenta al Comune o al concessionario apposita istanza entro il 26 maggio 2017;

propone al Consiglio comunale

1. di prendere atto che la Commissione straordinaria di liquidazione ha comunicato con nota n. 20551 del 09-03-2017 che “alcun rilievo può essere formalmente opposto da questa Commissione su quanto già deliberato dal Consiglio comunale e di conseguenza non potrà essere adottato alcun atto amministrativo collegiale in tal senso. Una volta revocata la sospensione di efficacia da parte del medesimo organo consiliare, la Commissione straordinaria di liquidazione darà seguito al deliberato con il supporto assicurato dalle ordinarie strutture dell’Amministrazione”;
2. di revocare l’ultimo periodo del punto 2) della delibera di Consiglio comunale n. 3 del 31-01-2017: “Si precisa che l’efficacia di tale regolamento viene sospesa in attesa che l’organo straordinario di liquidazione decida con proprio atto amministrativo in tal senso”;
3. di eliminare dall’art. 13 del regolamento il secondo capoverso: “Si precisa che l’efficacia di tale regolamento viene sospesa in attesa che l’organo straordinario di liquidazione decida con proprio atto amministrativo in tal senso”;
4. di modificare il comma 1 dell’art. 4 del regolamento allegato come segue: Articolo 4 - Istanza di adesione alla definizione agevolata. Ai fini della definizione di cui all’articolo 2, il debitore presenta al Comune o al concessionario apposita istanza entro il **26 maggio 2017**;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Testo Unico EE. LL. approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

L’assessore alle politiche economiche
Dott.ssa Maria Carmela Serluca




Visto il D. Lgs. del 18.8.2000, n° 267, (T.U.E.L.) ed in particolare gli artt. 49 e 153,; Letta la proposta di deliberazione, il sottoscritto dirigente del Settore Gestione Economica esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile

Li

.....

Il Dirigente reggente del Settore
Gestione Economica
Dott. Emilio Porcaro





Città di Benevento

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI


Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	
Articolo 2 - <i>Oggetto della definizione agevolata</i>	
Articolo 3 - <i>Soggetti interessati e soggetti esclusi</i>	

TITOLO II PROCEDIMENTO DI ADESIONE

Articolo 4 - <i>Istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	
Articolo 5 - <i>Definizione agevolata delle liti pendenti</i>	
Articolo 6 - <i>Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	
Articolo 7 - <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i>	
Articolo 8- <i>Mancato, insufficiente o tardivo pagamento</i>	
Articolo 9 - <i>Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore</i>	
Articolo 10 - <i>Procedure cautelative ed esecutive in corso</i>	

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 11 - <i>Pubblicità</i>	
Articolo 12 - <i>Norme finali</i>	
Articolo 13 - <i>Entrata in Vigore</i>	



Città di Benevento

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Restano escluse dalla definizione come da previsione normativa:
 1. Rette scolastiche;
 2. Mense;
 3. Trasporti;
 4. Altri tributi minori.
3. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
 - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi (*esclusi quelli di mora*);
 - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
 - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
2. Restano escluse dalla definizione, oltre a quanto stabilito dall'art. 6, comma 10 del D.L. 193/2006 come modificati dalla L. 225/2016:
 - Rette scolastiche;



Città di Benevento

- *Mense;*
- *Trasporti;*
- *Altri tributi minori.*

3. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 3 – Soggetti interessati e soggetti esclusi

1. Sono ammessi alla definizione agevolata i soggetti passivi che:

- a) manifestano la propria volontà di voler aderire alla definizione agevolata entro il 02/05/2017
- b) non hanno pagato tutto o in parte le relative ingiunzioni, anche a seguito di rateizzazione;
- c) hanno proposto ricorso avverso le ingiunzioni fiscali che siano state notificate entro la data del 31/12/2016, a condizione che lo stesso rinunci alla prosecuzione della lite e alle relative spese di giudizio.

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata i soggetti passivi ai quali non siano stati notificati entro il 31/12/2016 i provvedimenti di ingiunzione fiscale a seguito di atti definitivi.

TITOLO II PROCEDIMENTO DI ADESIONE

Articolo 4 - Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune o al concessionario apposita istanza entro il **26 maggio 2017**.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 2. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro rate *di pari importo*, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2018**.



Città di Benevento

3. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale l'apposita modulistica.

Articolo 5 – Definizione agevolata delle liti pendenti

1. ~~Le controversie riguardanti le ingiunzioni fiscali, pendenti in ogni stato e grado, anche per le quali alla data del 31 dicembre 2016 siano intervenute sentenze non definitive, possono essere definite assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.~~
2. *L'istanza di definizione agevolata delle liti pendenti di cui al presente articolo, dovrà contenere, oltre ai dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia.*

Articolo 6 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune, o il concessionario, comunica il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivandone il provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune, o il concessionario, comunica entro il **30 giugno 2017** ai debitori l'accoglimento dell'istanza, nonché l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il mese di luglio 2017;
- b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 e aprile 2018;
- c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro il mese di aprile 2018;
- d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di aprile e settembre 2018.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applica il tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.



Città di Benevento

4. Ai soggetti che non hanno assolto al pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti è addebitata, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal Comune per le spese amministrative per l'attività di gestione della procedura, una somma pari ad Euro 50,00, da corrispondere all'ente.

Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario. Le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'art. 4, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

Articolo 8 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.



Città di Benevento

Articolo 10 - Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Comune o il concessionario relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 11 - Pubblicità

1. Entro 30 giorni dall'adozione del presente Regolamento è disposta la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale e gli uffici preposti adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante strumenti informatici e mezzi di informazione locale.

Articolo 12 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

Articolo 13 - Entrata in Vigore

1. Il presente regolamento viene approvato rimandando la sua concreta attuazione alla Commissione Straordinaria di Liquidazione, per quanto di competenza.

Si precisa che l'efficacia di tale regolamento viene sospesa in attesa che l'organo Straordinario di Liquidazione decida con proprio atto amministrativo in tal senso.

COMUNE DI BENEVENTO

Collegio dei Revisori Legali dei Conti

Oggetto: **Richiesta di parere sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: “Ritorno su delibera n.3 del 31/01/2017” – “Approvazione regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex D.L. n.193/2016”**

L'anno 2017 del mese di Aprile il giorno 5 presso il Comune di Benevento si è riunito il collegio dei revisori dei conti nelle persone di

dott. Maurizio Boffa	PRESIDENTE
dott. Aniello Ambrosio	COMPONENTE
dott. Salvatore Esposito	COMPONENTE

- **Visto** l'articolo 52 D.Lgs. 446/96 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
- **Visto** che la definizione agevolata rappresenta un'opportunità per l'Ente per riscuotere credito ormai vetusti e soprattutto per garantire la massa attiva al fine di favorire la chiusura della procedura di risanamento nei tempi prescritti;
- **Visto** che il Consiglio Comunale con delibera n. 3 del 31/01/2017 ha proceduto all'Approvazione regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex D.L. n.193/2016;
- **Visto** che la Commissione straordinaria di liquidazione ha comunicato con nota n. 20551 del 9/3/2017 che nulla osta a che il Consiglio Comunale deliberi in tal senso;
- **Considerato** che l'Ente intende modificare il comma 1 dell'art. 4 del Regolamento allegato alla proposta di deliberazione stabilendo una proroga per la presentazione delle istanze delle istanze per la definizione agevolata

Esaminato il regolamento

- **Visto** il parere di regolarità contabile da parte del Dirigente Gestione Economica

Tanto premesso


il Collegio,

- **rilevata** la propria competenza;
- **richiamati** tutti gli atti innanzi evidenziati;

esprime il proprio parere favorevole alla proposta in oggetto.

Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti

dott. Maurizio Boffa	PRESIDENTE
dott. Aniello Ambrosio	COMPONENTE
dott. Salvatore Esposito	COMPONENTE





Città di Benevento

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Via Annunziata (palazzo Mosti) – Fax 0824772111

Benevento, 09.03.2017

Al Presidente del Consiglio comunale



CITTÀ DI BENEVENTO

p.c.

Al Sindaco

Prot. 20551 del 09/03/2017

Al Dirigente del Settore gestione Economica
Servizio Tributi

Oggetto: deliberazione consiliare n. 3 del 31.01.2017 avente ad oggetto: " Approvazione regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex D,L. n. 193/2016. Comunicazioni

Con la deliberazione in oggetto, trasmessa con nota prot. 19441 del 07/03/2017, è stata rimandata alla scrivente Commissione la "concreta attuazione" della disciplina regolamentare approvata con deliberazione consiliare n. 3/2017 ed è stata sospesa l'efficacia dell'atto regolamentare "in attesa che l'organo straordinario di liquidazione decida con proprio atto amministrativo, in tal senso".

A tal proposito si rileva che alcun rilievo può essere formalmente opposto da questa Commissione su quanto già deliberato dal Consiglio comunale e di conseguenza non potrà essere adottato alcun atto amministrativo collegiale in tal senso.

Una volta revocata la sospensione di efficacia da parte del medesimo organo consiliare, la Commissione straordinaria di liquidazione darà seguito al deliberato con il supporto assicurato dalle ordinarie strutture dell'Amministrazione.

Ricciardi

Russo

PRESENTI 32

Relaziona sull'argomento l'Assessore Serluca;

Escono dall'aula i Consiglieri: Aversano, De Pierro, Fioretti, Pedà, Russo Anna Rita, Scarinzi, Sguera Vincenzo: PRESENTI 25

Si passa alla votazione dell'argomento;

Il Consiglio comunale

Vista la relazione riportata nelle premesse con l'allegata PROPOSTA;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal dirigente competente;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato A)

Vista la nota della Commissione Straordinaria di Liquidazione prot. n.20551 del 09/03/2017 (Allegato B);

Con 25 Voti Favorevoli, espressi per appello nominale

delibera

di prendere atto che la Commissione Strordinaria di Liquidazione ha comunicato con nota prot. n. 20551 del 09/03/2017 che “alcun rilievo può essere formalmente opposto alla predetta Commissione su quanto già deliberato dal Consiglio comunale e di conseguenza non potrà essere adottato alcun atto amministrativo collegiale in tal senso. Una volta revocata la sospensione di efficacia da parte del medesimo organo consiliare, la Commissione Starordinaria di Liquidazione darà seguito al deliberato con il supporto assicurato dalle ordinarie strutture dell'Amministrazione”.

Di revocare l'ultimo periodo del punto 2) della delibera di Consiglio comunale n.3 del 31-01-2017: “Si precisa che l'efficacia di tale regolamento viene sospesa in attesa che l'Organo Starordinario di Liquidazione decida con proprio atto amministrativo in tal senso.

Di eliminare dall'articolo 13 del regolamento (Allegato C) il secondo capoverso: “Si precisa che l'efficacia di tale regolamento viene sospesa in attesa che l'Organo Straordinario di Liquidazione decida con proprio atto amministrativo in tal senso”.

Di modificare il comma 1 dell'art.4 del Regolamento (Allegato C) come segue: Artcolo 4 - Istanza di adesione alla definizione agevolata. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune o al Concessionario apposita istanza entro il 26 maggio 2017.

Con separata unanime votazione, espressa in forma palese

Il Consiglio comunale

delibera

rendere la presente immediatamente eseguibile.

Il tutto, come da fonoregistrazione allegata.

Il Presidente chiude la seduta alle ore 12,30



**Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali
non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento**

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - *Oggetto del Regolamento*.....

Articolo 2 - *Oggetto della definizione agevolata*.....

Articolo 3 – *Soggetti interessati e soggetti esclusi*.....

TITOLO II PROCEDIMENTO DI ADESIONE

Articolo 4 - *Istanza di adesione alla definizione agevolata*

Articolo 5 - *Definizione agevolata delle liti pendenti*.....

Articolo 6 - *Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata*.....

Articolo 7 - *Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione*.....

Articolo 8- *Mancato, insufficiente o tardivo pagamento*.....

Articolo 9 - *Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore*

Articolo 10 - *Procedure cautelative ed esecutive in corso*

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 11 – *Pubblicità*.....

Articolo 12 – *Norme finali*.....

Articolo 13 – *Entrata in Vigore*.....



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Restano escluse dalla definizione come da previsione normativa:

1. Rette scolastiche;
2. Mense;
3. Trasporti;
4. Altri tributi minori.

3. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi (*esclusi quelli di mora*);
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Restano escluse dalla definizione, oltre a quanto stabilito dall'art. 6, comma 10 del D.L. 193/2006 come modificati dalla L. 225/2016:

- Rette scolastiche;



Città di Benevento

- *Mense;*
- *Trasporti;*
- *Altri tributi minori.*

3. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 3 – Soggetti interessati e soggetti esclusi

1. Sono ammessi alla definizione agevolata i soggetti passivi che:

- a) manifestano la propria volontà di voler aderire alla definizione agevolata entro il 02/05/2017
- b) non hanno pagato tutto o in parte le relative ingiunzioni, anche a seguito di rateizzazione;
- c) hanno proposto ricorso avverso le ingiunzioni fiscali che siano state notificate entro la data del 31/12/2016, a condizione che lo stesso rinunci alla prosecuzione della lite e alle relative spese di giudizio.

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata i soggetti passivi ai quali non siano stati notificati entro il 31/12/2016 i provvedimenti di ingiunzione fiscale a seguito di atti definitivi.

TITOLO II PROCEDIMENTO DI ADESIONE

Articolo 4 - Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune o al concessionario apposita istanza entro il **26 maggio 2017**.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 2. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro rate *di pari importo*, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2018**.



Città di Benevento

3. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale l'apposita modulistica.

Articolo 5 – Definizione agevolata delle liti pendenti

1. *Le controversie riguardanti le ingiunzioni fiscali, pendenti in ogni stato e grado, anche per le quali alla data del 31 dicembre 2016 siano intervenute sentenze non definitive, possono essere definite assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.*

2. *L'istanza di definizione agevolata delle liti pendenti di cui al presente articolo, dovrà contenere, oltre ai dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia.*

Articolo 6 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune, o il concessionario, comunica il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivandone il provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune, o il concessionario, comunica entro il **30 giugno 2017** ai debitori l'accoglimento dell'istanza, nonché l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il mese di luglio 2017;
- b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 e aprile 2018;
- c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro il mese di aprile 2018;
- d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di aprile e settembre 2018.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applica il tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.



Città di Benevento

4. Ai soggetti che non hanno assolto al pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti è addebitata, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal Comune per le spese amministrative per l'attività di gestione della procedura, una somma pari ad Euro 50,00, da corrispondere all'ente.

Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario. Le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'art. 4, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

Articolo 8 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.



Articolo 10 - Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Comune o il concessionario relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 11 – Pubblicità

1. Entro 30 giorni dall'adozione del presente Regolamento è disposta la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale e gli uffici preposti adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante strumenti informatici e mezzi di informazione locale.

Articolo 12 – Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

Articolo 13 – Entrata in Vigore

1. Il presente regolamento viene approvato rimandando la sua concreta attuazione alla Commissione Straordinaria di Liquidazione, per quanto di competenza.

Si precisa che l'efficacia di tale regolamento viene sospesa in attesa che l'organo Straordinario di Liquidazione decida con proprio atto amministrativo in tal senso.



Città di Benevento

Articolo 10 - Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Comune o il concessionario relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 11 - Pubblicità

1. Entro 30 giorni dall'adozione del presente Regolamento è disposta la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale e gli uffici preposti adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante strumenti informatici e mezzi di informazione locale.

Articolo 12 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

Articolo 13 - Entrata in Vigore

1. Il presente regolamento viene approvato rimandando la sua concreta attuazione alla Commissione Straordinaria di Liquidazione, per quanto di competenza.

PROSSIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO CHE È L'ULTIMO

OGGETTO: RITORNO SULLA DELIBERA N. 3 DEL 31.1.2017 "APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016".

Prego assessore.

ASSESSORE SERLUCA: grazie presidente. È necessario ricordare che il consiglio comunale, con deliberazione N. 3 del 31 gennaio 2017 ha proceduto all'approvazione del regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento, ex decreto legge N. 193 del 2016, senza ritornare nel merito di quel regolamento. In quella seduta è stato approvato, all'ultimo periodo del punto N. 2 questa dicitura: "si precisa che l'efficacia del regolamento viene sospesa, in attesa che l'organo straordinario di liquidazione decida, con proprio atto amministrativo, in tal senso". La stessa dicitura nell'articolo N. 13 del regolamento stesso al secondo capoverso. Il regolamento è stato sottoposto alla commissione straordinaria di liquidazione, che con nota 20551 del 9 marzo 2017, ha comunicato: "che alcun rilievo può essere formalmente opposto da questa commissione su quanto già deliberato dal consiglio comunale e di conseguenza non potrà essere adottato alcun atto amministrativo collegiale in tal senso. Una volta revocata la sospensione di efficacia da parte del medesimo organo consiliare, la commissione straordinaria di liquidazione darà seguito al deliberato con il supporto assicurato dalle ordinarie strutture dell'amministrazione". Pertanto alla luce di quanto comunicato dalla commissione straordinaria di liquidazione, chiedo al consiglio di revocare l'ultimo periodo del punto N. 2 della delibera all'articolo N. 13 del regolamento in cui appunto, la sospensione dell'efficacia, in attesa che l'organo straordinario decida con proprio atto amministrativo. Inoltre, ritenuto necessario, considerato il lasso di tempo notevole, intercorso tra l'approvazione del regolamento il 31 marzo e la sua piena efficacia, di prorogare la scadenza del termine per la presentazione delle domande, che era fissato al 2 maggio 2017. Chiedo di prorogarlo, quindi che il consiglio approvi una proroga e quindi il debitore può presentare al comune o al concessionario l'istanza entro il 26 maggio 2017. Grazie.

PRESIDENTE DE MINICO: grazie assessore. Naturalmente qua voteremo anche l'immediata esecutività. Poniamo ai voti.

SEGRETARIO:

sindaco Mastella (favorevole)

consigliere Aversano (assente)

consigliere Callaro (favorevole)
consigliere Capuano (favorevole)
consigliere Chiusolo (favorevole)
consigliere De Minico (favorevole)
consigliere De Nigris (favorevole)
consigliere De Pierro (favorevole)
consigliere Del Vecchio (favorevole)
consigliere Delli Carri (favorevole)
consigliere Di Dio (favorevole)
consigliere Farese (favorevole)
consigliere Feleppa (favorevole)
consigliere Fioretti (assente)
consigliere Franzese (favorevole)
consigliere Lauro (favorevole)
consigliere Orlando (favorevole)
consigliere Paglia (favorevole)
consigliere Parente (favorevole)
consigliere Pedà (assente)
consigliere Pepe (favorevole)
consigliere Puzio (assente)
consigliere Quarantiello (favorevole)
consigliere Russo Angela (favorevole)
consigliere Russo Annarita (assente)
consigliere Russo Giovanni (favorevole)
consigliere Saginario (favorevole)
consigliere Scarinzi (favorevole)
consigliere Sguera Nicola (favorevole)
consigliere Sguera Vincenzo (assente)

consigliere Tomaciello (favorevole)

consigliere Varricchio (favorevole)

consigliere Zanone (favorevole)

PRESIDENTE DE MINICO: è approvato con 25 voti favorevoli. Votiamo prima per l'immediata esecutività. Come sopra. Ha chiesto di intervenire il sindaco. Prego sindaco.

SINDACO MASTELLA: solo per fare gli auguri a tutti, alle vostre famiglie. Anche alla Tomaciello, che in spregio alla mia fede calcistica napoletana, stasera incontra i giocatori della Juve e la cosa mi dà un po' fastidio; io avrei incontrato più volentieri quelli del Barcellona non quelli della Juve.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno **4 MAG. 2017** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N..... del Reg. Pubbl.)

Li **4 MAG. 2017**

Il Messo Comunale
IL CAPO MESSO COMUNALE
(Francesco MUCCI)

Il Segretario Generale
D.ssa Maria Carmina Cotugno

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, T.U. 267/2000);
- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Li

Il Segretario Generale
D.ssa Maria Carmina Cotugno